

N. 01677 /09 R.G. notizie di reato  
N. 00695 09 R. G. dibattimento  
N. Reg. Esecuzione  
N. Campione Penale

Sentenza N. 890 / 09  
del 02/03/2009

## SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Depositata in Cancelleria

oggi 06/03/09  
IL CANCELLIERE C1  
IL CANCELLIERE  
Patrizia Gobani

Notificato estratto  
contumaciale addi

IL CANCELLIERE

li  
fatta scheda  
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale CONTRO:

Passata in giudicato  
addi  
IL CANCELLIERE

nato in il in Genova s.f.d.

Difeso ed elett. dom. c/o avv. S. Bottiglieri di uff. del foro di Genova ex art. 161 c.p.p.  
DETENUTO PER QUESTA CAUSA - PRESENTE  
(in custodia cautelare dal 14.2.2009 )

### IMPUTATO

A) del delitto previsto e punito dall'art. 73 comma 5 D.PR. 309/90, perché deteneva al fine di spaccio sostanza stupefacente e, in particolare, un involucre contenente grammi 0,5 lordi di cocaina ed un pezzo di hashish del peso di grammi 1, il quale ultimo veniva offerto in vendita al M.llo ed al carabiniere, che transitavano nel centro storico in borghese.

Fatto commesso in Genova, il 14 febbraio 2009.

Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

### CONTESTAZIONE SUPPLETTIVA:

B) reato previsto e punito dall' art 6 comma 3 D.Lvo 286/Q8 perché a richiesta dei CC. che stavano procedendone al controllo, senza giustificato motivo non esibiva il passaporto o altro documento di identificazione.

Fatto commesso in Genova, il 14 febbraio 2009

C) art.14 comma 5 bis d.lg. 286/98 perché non ottemperava all'ordine del Questore di Genova di allontanarsi dal territorio dello Stato, notificatogli in data 27.5.2006 in base al decreto di espulsione emesso in pari data .

Accertato in Genova il 14.2.2009



*De*

## CONCLUSIONI

IL P.M. chiede: per l'art. 73 DPR. 309/90, concessa l'attenuante del comma 5 dell'art. 73 DPR. 309/90 equivalente alla contestata recidiva, anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. Confisca e distruzione stupefacente in sequestro.

Per art. 6 co. 3 e art. 14 co. 5 bis D.lvo 286/98 continuazione tra i reati, più grave quello previsto dall'art. 14 D.lvo 286/98 m. 10 recl.

La DIFESA chiede: la continuazione tra i reati e concessa l'ipotesi del 5 comma dell'art. 73 DPR. 309/90 e le attenuanti generiche, non operato l'aumento per recidiva, il minimo della pena.

Chiede la revoca della misura detentiva.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tratto in arresto il 14.2.2009 è stato presentato in udienza per la convalida e il giudizio direttissimo e chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90

E' stato sentito sulle circostanze dell'arresto uno degli ufficiali di P.G. operanti ed è stato sentito l'imputato, che ha sostenuto di aver detenuto la cocaina sequestratagli per uso personale ed ha ammesso di aver cercato di cedere a terzi l'hashish di cui aveva la disponibilità.

L'arresto è stato convalidato e - tenuto conto dei numerosi precedenti specifici e del conseguente concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie - è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Terminata l'udienza di convalida il P.M. ha contestato all'imputato anche i reati di cui agli artt. 6 comma 3 e 14 comma 5 bis del d.lg. 286/98. L'imputato ha accettato la contestazione senza rendere ulteriori dichiarazioni.

E' stato quindi chiesto, e concesso, un termine per preparare la difesa.

All'udienza del 20.2.2009, il P.M. ha prodotto l'esito della consulenza chimico tossicologica eseguita sullo stupefacente in sequestro e - poiché l'imputato aveva rinunciato a comparire all'udienza - il difensore ha chiesto ulteriore breve rinvio.

In data odierna l'imputato ha avanzato istanza di giudizio abbreviato. Si è dunque proceduto al rito alternativo richiesto acquisendo il fascicolo del Pubblico Ministero.

Con separata ordinanza alla cui motivazione si rimanda si è provveduto sull'istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare proposta dal difensore nel corso dell'udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Verso le 2,15 del 14.2.2009 gli u.p.g. della Stazione Carabinieri di Carignano, che, in abiti civili, stavano svolgendo servizio antidroga in via Canneto il Curto, furono avvicinati da un cittadino extracomunitario, poi identificato in \_\_\_\_\_, che offrì loro in vendita dell'hashish. Bloccato e perquisito \_\_\_\_\_ risultò detenere nella tasca destra del giubbotto un pezzo di hashish (gr.0,881 in totale per gr. 0,076 di THC). L'uomo fu dunque accompagnato in caserma ove fu eseguita una perquisizione più approfondita che consentì di sequestrare, nascosta negli indumenti intimi dell'odierno imputato, una bustina contenente cocaina (gr.0,269 di sostanza, gr. 0,005 di cocaina pura).

\_\_\_\_\_ non esibì alcun documento di identificazione, fu pertanto fotosegnalato e tratto in arresto per violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90.

Poco dopo l'arresto, ma prima dell'udienza di convalida, gli operanti accertarono che egli era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova il

27.5.2006 e che sulla base di quel decreto, il 27.5.2006 il Questore di Genova gli aveva intimato di allontanarsi dal territorio nazionale.

Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla detenzione a fini di spaccio della cocaina di cui al capo a), cocaina che ha dichiarato di aver detenuto per uso personale.

Si osserva in proposito:

- che la quantità di cocaina detenuta era minima (gr. 0,005 di cocaina pura) e non eccedeva i limiti entro cui la detenzione per uso personale è presunta;
- che quando avvicinò gli operanti per offrire loro stupefacente, parlò di hashish e non di cocaina;
- che l'hashish era custodito in tasca a portata di mano e pronto per la vendita, mentre la cocaina era ben occultata negli indumenti intimi dell'imputato.

va dunque assolto dall'accusa di aver detenuto a fini di spaccio la cocaina di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Deve essere affermata invece la penale responsabilità dell'imputato in relazione a tutti i rimanenti reati, è infatti pienamente provato che aveva offerto in vendita al M.llo l'hashish che fu poi trovato nella sua disponibilità.

Quanto ai reati di cui agli artt. 6 comma 3 e 14 comma 5 bis del D.lg. 286/98, è sufficiente osservare: da un lato, che era ancora in Italia alla data del 14.2.2009 (e non aveva dunque lasciato il territorio nazionale entro cinque giorni dal 27.5.2006 come intimatogli dal Questore di Genova); dall'altro, che, essendo stato richiesto di esibire un documento di identificazione, egli se ne dichiarò sprovvisto senza fornire di ciò giustificazione alcuna.

I reati di cui agli artt. 6 comma 3 e 14 comma 5 bis del dlgs. 286/98 furono commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso di permanere illegalmente nel territorio dello Stato italiano. Più grave, in ragione della pena edittale, è il reato di cui all'art. 14 comma 5 bis d.lg. 286/98. Non si comprende invece quale disegno criminoso unitario potrebbe legare questi reati all'attività di spaccio di cui al capo a).

Nel determinare la pena da infliggere per il reato di cui al capo a) si deve tener conto della assoluta modestia del fatto. Si trattò infatti della cessione di poco meno di un grammo di hashish contenente gr. 0.076 di THC. Il fatto deve dunque essere ritenuto di lieve entità e può essere concessa l'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.

Il P.M. ha contestato a la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. La contestazione è certamente corretta giacché l'odierno imputato risulta essere stato già condannato per reati contro il patrimonio e per violazioni della legge in materia di stupefacenti.

Come noto, la recidiva reiterata è una circostanza aggravante soggettiva la cui applicazione è meramente facoltativa.

Nel caso che ci occupa i precedenti dell'imputato rendono palese, più che una particolare attitudine a delinquere, una condizione di marginalità legata alla tossicodipendenza e all'irregolare presenza nel territorio dello Stato. La quantità di sostanza detenuta e ceduta, inoltre, era minima e la concreta offensività del fatto fu così limitata che questo Giudice ritiene di non poter tenere conto della recidiva nella determinazione della pena.

L'operatività della circostanza di cui all'art. 99 comma 4 c.p. deve dunque in concreto essere esclusa. Ciò consente di ritenere che nessun giudizio di comparazione debba essere

effettuato tra la recidiva e la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 e non operi dunque il divieto di prevalenza che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante, è sancito dall'art. 69 ultimo comma c.p. .

L'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 produce pertanto i propri effetti benché l'imputato sia recidivo e benché si tratti di recidiva reiterata.

I precedenti e l'irregolare presenza nel territorio dello Stato ostano invece alla concessione delle attenuanti generiche ed impongono di determinare la pena in misura superiore ai minimi editali previsti dall'art. 73 comma 5 .

Valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p.p. si stima equa:

- per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 la pena finale di anni 1 di reclusione ed €. 3.000,00 di multa così calcolata: (concessa l'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90, non operato l'aumento per la recidiva) pena base anni 1 mesi 6 di reclusione ed €.4.500,00 di multa, ridotta per il rito;
- per i reati di cui agli artt. 6 comma 3 e 14 comma 5 bis del d.lg. 286/90, la pena finale di mesi 10 di reclusione così calcolata: (ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui all'art. 14 comma 5 bis) pena base anni 1 di reclusione aumentata ad anni 1 e mesi 3 per la continuazione, ridotta per il rito.

La condanna alle spese consegue *ex lege*.

La sostanza stupefacente in sequestro deve essere confiscata e distrutta.

#### PQM

#### Il Tribunale in composizione monocratica

Visti gli artt. 442, 533 535 c.p.p.

#### DICHIARA

responsabile del reato ascrittogli al capo a) limitatamente alla detenzione a fini di spaccio di un pezzo di hashish e, concessa l'attenuante di cui all'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90, non operato l'aumento per la recidiva, applicata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed €.3.000,00 di multa

#### DICHIARA

responsabile dei reati di cui agli artt. 6 comma 3 e 14 comma 5 bis del d.lg. 286/98 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e più grave quello di cui all'art. 14 comma 5 bis del d.lg. 286/98, applicata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., lo condanna alla pena di mesi 10 di reclusione.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia in carcere.

Visto l'art. 530 commi 1 e 2 c.p.p.

#### ASSOLVE

dall'accusa di aver detenuto a fini di spaccio la cocaina di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

Genova, 2.3.2009

Il Giudice  
Dott.ssa Lucia Vignale

IL CANCELLIERE C1  
Patrizia Godard